

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../1101072/2007

OGGETTO: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - ADOZIONE PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Piano per gli Insediamenti Produttivi e contestuale Variante parziale n.3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Riva Presso Chieri, con deliberazione del C.C. n. 30 del 18/07/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 27/08/2007 (*prat. n. 98-2007*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) compreso nell'ambito *IE13*, oltre ad aumentare le attività produttive insediabili contestualmente al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 18/07/2007;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- l'adozione del P.I.P. previsto nell'ambito *IE13* e il suo ampliamento;
- rilocalizzazione di 600 mq di superficie territoriale dell'area *P17* e 3.120 mq dell'area *IE3* oltre ad un incremento di 919 mq, (estendendo le attività produttive nella misura massima - 6% - consentita per le attività economiche – lettera f, comma 4, art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.);
- contemporanea riclassificazione delle citate aree negli ambiti *RC19* e *RC3* (Residenziale di completamento);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Piano per gli Insediamenti Produttivi con la contestuale Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Riva Presso Chieri con deliberazione C.C. n. 30 del 18/07/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) l'art. 17 della L.R. 56/77 ammette, attraverso la procedura delle Varianti parziali, la possibilità di incrementare la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore solo per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che abbiano esaurito tale capacità. In caso contrario la variante si configura come strutturale.
All'interno della documentazione che forma parte della Variante parziale in oggetto non si dichiara, né tanto meno si dimostra, l'esaurimento della capacità insediativa del PRGC vigente. La riclassificazione delle aree *PI7* (attività confermate in aree residenziali) e *IE3* (produttive esistenti e confermate) rispettivamente in *RC 19* e *RC 3* (residenziali di completamento), come si evince dalle modifiche adottate nelle Norme Tecniche di Attuazione, incrementano la capacità insediativa residenziale complessivamente di 13 "*abitanti virtuali*".
Alla luce di quanto sopra esposto, si suggerisce, al fine di mantenere invariata la capacità insediativa del Piano, di attuare opportune compensazioni;
 - b) la scheda riferita all'ambito *RC 3*, aggiornata con l'incremento della superficie fondiaria e contenuta nel documento "*Modifiche alle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. approvato*", parrebbe presentare qualche incongruenza; nello specifico, si osserva che ad un incremento della superficie fondiaria non fa seguito un aumento della superficie coperta, della superficie utile e del volume fuori terra, come invece è stato attuato nella scheda dell'ambito *RC 19*. Analogamente parrebbe ripetersi la stessa incongruenza nella scheda d'ambito *IE 13*;
 - c) a titolo di apporto collaborativo si osserva che tra gli "*interventi atti alla mitigazione del rischio*", elencati nella "*Relazione geologica generale di fattibilità*", e nello specifico la proposta di prevedere nei locali interrati "*.....griglie con pozzettocon pompa sommersa automatica per consentire il pompaggio e l'allontanamento delle eventuali acque*", andrebbe verificata con la concreta possibilità di smaltimento nelle fognature. Infatti, l'allagamento della zona potrebbe ostruire gli scarichi e impedire l'allontanamento delle acque dai locali interrati;
 - d) si richiede, infine, di integrare la Variante Parziale, in sede d'approvazione del progetto definitivo, con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Riva Presso Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....